

DELIBERA N. 2013/247

del 20 DIC 2013

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 125 DEL DLG. 163/06 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI TALE ELENCO.**

su proposta della Struttura Complessa Gestione degli Approvvigionamenti

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 229 del 19.12.2013 è stato approvato il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori – Rev.04;
- che tale regolamento prevedeva all'art. 6 che "l'AREU si avvale, quale albo fornitori, dell'elenco fornitori della piattaforma Sintel, che per sua natura è aperto e costantemente aggiornato";

**EVIDENZIATA** l'opportunità di provvedere, in applicazione del citato articolo del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla istituzione formale, nell'ambito della piattaforma regionale telematica di intermediazione Sintel, dell'Elenco telematico di operatori economici, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, nonché di approvare il Regolamento per la gestione di tale elenco telematico;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **Delibera**

Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) di approvare l'istituzione dell'Elenco telematico di operatori economici, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, nonché di approvare il Regolamento per la gestione di tale Elenco telematico, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Aziendale;
- 3) di disporre a carico della Struttura proponente l'invio del presente provvedimento alle Strutture aziendali interessate;

- 4) di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti la pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33, c.d. Amministrazione Trasparente;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 18 comma 9 L. R. n. 33/2009).

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dr. Nunzio Del Sorbo)



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr. Marco Salmoiraghi)



**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Alberto Zoli)





ALLEGATO DELIBERA N. 247  
DEL 20 DIC 2013

## REGOLAMENTO 21

# REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. n. 163/2006



## Sommario

Art. 1 -	Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 -	Definizioni.....	3
Art. 3 -	Istituzione delle Elenco telematico degli operatori economici di AREU.....	4
Art. 4 -	Utilizzo dell'Elenco.....	4
Art. 5 -	Soggetti ammessi all'Elenco e categorie merceologiche.....	5
Art. 6 -	Requisiti di iscrizione all'Elenco.....	5
Art. 7 -	Modalità di iscrizione all'Elenco e presentazione della domanda .....	6
Art. 8 -	Comunicazione all'esito della domanda di iscrizione .....	6
Art. 9 -	Durata dell'iscrizione .....	7
Art. 10 -	Sospensione e cancellazione dall'Elenco fornitori telematico .....	7
Art. 11 -	Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione.....	8
Art. 12 -	Trattamento dei dati personali .....	8
Art. 13 -	Responsabile del procedimento .....	9
Art. 14 -	Entrata in vigore .....	9





## **Art. 1 - Oggetto e finalità**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" e dell'art. 332 del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice" e in attuazione del REG 03 "Regolamento per l'acquisizione sotto soglia ed in economia di beni e servizi e lavori", AREU istituisce e predispone l'Elenco degli operatori economici per l'individuazione dei soggetti da consultare per l'affidamento mediante cottimo fiduciario di servizi e forniture in economia.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del suddetto Elenco, individuando i termini e le condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo, aggiornamento e ogni altra modalità e regola di gestione.

Il presente Elenco di operatori economici è istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori Telematico "SINTEL", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 bis della Legge Regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della D.G.R. n. IX/1530 del 6 aprile 2011 "Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico". Per l'accesso e la partecipazione all'Elenco degli operatori economici di AREU si utilizzano, pertanto, gli strumenti e i sistemi informatici previsti per l'accesso a SINTEL, nel rispetto delle regole che disciplinano l'utilizzo del relativo sistema informatico, come previsto dalle suddette Determinazioni di cui alla D.G.R. n. IX/1530 del 6 aprile 2011.

L'utilizzo dell'Elenco dei fornitori è soggetto al Codice dei contratti pubblici, al regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 207/2010, alla Legge Regionale N. 33/2007, al regolamento di acquisti in economia dell'Ente e alla relativa disciplina nazionale e comunitaria applicabile.

## **Art. 2 - Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- Elenco: l'Elenco degli operatori economici (fornitori di beni e prestatori di servizi) di cui all'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, istituito con il presente regolamento
- Fornitore: l'operatore economico, rientrante tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e comunque legittimato a richiedere la registrazione a SINTEL al fine di partecipare a procedure di affidamento con sistemi telematici anche ai sensi delle modalità d'uso SINTEL
- Fornitore qualificato: il fornitore che ha richiesto e ottenuto la qualificazione da AREU per specifiche categorie merceologiche secondo quanto stabilito dalle modalità d'uso SINTEL e dal presente regolamento
- Fornitore accreditato: il fornitore o prestatore di servizi che ha richiesto la registrazione all'Elenco Fornitori Telematico SINTEL seguendo la procedura prevista sul sito secondo quanto stabilito dalle modalità d'uso SINTEL
- Modalità d'uso SINTEL: la "Determinazione in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico" adottata dalla D.G.R. n.





IX/1530 del 6 aprile 2011, inclusa la relativa documentazione applicativa e di dettaglio, quale ad esempio il "manuale utente/fornitore" reperibile sul sito internet dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia, al link: [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

- **Regolamento:** il presente regolamento, di cui fanno parte integrante le modalità d'uso SINTEL
- **SINTEL:** la piattaforma informatica utilizzata per la gestione dell'Elenco, il cui accesso e utilizzo è disciplinato dalle modalità d'uso SINTEL e che consente lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici e la gestione dell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL, sulla base di quanto stabilito nelle modalità d'uso SINTEL.

### **Art. 3 - Istituzione delle Elenco telematico degli operatori economici di AREU**

E' istituito l'Elenco degli operatori economici di AREU di cui all'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

L'Elenco degli operatori economici di AREU è tenuto con sistemi e strumenti informatici e telematici e si fonda sulla piattaforma SINTEL e il relativo Elenco Fornitori Telematico SINTEL, messi a disposizione da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 1, comma 6 bis) della Legge Regionale n. 33/2007.

L'accesso all'Elenco avviene, pertanto, attraverso la piattaforma SINTEL e il suo Elenco fornitori Telematico ed è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, dalle modalità d'uso SINTEL. Le modalità d'uso SINTEL sono parte integrante e sostanziale del presente regolamento, fermo restando che, in caso di contrasto, prevarrà quest'ultimo.

Il presente Elenco è aperto e valido a tempo indeterminato: per tutto il tempo in cui l'Elenco è aperto tutti gli operatori economici dotati dei requisiti richiesti possono presentare domanda di accesso e iscrizione. Un avviso che dà atto dell'esistenza del presente Elenco sarà pubblicato e visibile per tutta la durata dell'Elenco sul sito internet dell'Ente.

### **Art. 4 - Utilizzo dell'Elenco**

L'Elenco è utilizzato per la scelta dei fornitori da invitare alle procedure di cottimo fiduciario per la fornitura di beni e servizi in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice degli appalti pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

L'Elenco verrà utilizzato dall'Ente come strumento per identificare gli operatori economici da invitare per le procedure di cottimo fiduciario, nel caso in cui sussistano i presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all'esperimento di acquisti in economia.

L'iscrizione all'Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Resta ferma la facoltà dell'Ente di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'Elenco, qualora l'Ente lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all'Elenco.

L'Ente, pertanto, potrà decidere di invitare alle procedure di acquisto un numero limitato di operatori economici (cinque, ove presenti nell'Elenco), ovvero tutti gli iscritti all'Elenco, o ancora operatori economici non presenti nell'Elenco.



Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere saranno indicate nelle lettere di invito alle procedure.

#### **Art. 5 - Soggetti ammessi all'Elenco e categorie merceologiche**

L'Elenco è suddiviso in categorie merceologiche di beni e servizi corrispondenti alle categorie presenti sulla piattaforma SINTEL in conformità all'Allegato A) delle modalità d'uso SINTEL (D.G.R n. IX/1530 del 6 aprile 2011 "Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL").

Le categorie merceologiche di beni e servizi presenti sulla piattaforma SINTEL possono subire modifiche, nell'ambito delle corrispondenti tipologie di beni e servizi, a seguito delle mutate esigenze di acquisizione di beni e servizi dell'Ente.

Ciascun operatore economico interessato potrà chiedere l'iscrizione all'Elenco per le categorie merceologiche di sua scelta, fermo restando che l'indicazione delle categorie merceologiche dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'operatore economico ed all'attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti richiesti per l'iscrizione. Sono ammessi all'Elenco gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), b), c) del Codice dei contratti pubblici.

Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e in forma associata, ovvero a titolo individuale e come componente di consorzi, ovvero quale componente di più consorzi. In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti interessati (es. società iscritta come singola e consorzio di cui fa parte la medesima società) saranno cancellati dall'Elenco, fermo restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente l'ammissione nel rispetto delle prescrizioni applicabili, ed in particolare del divieto di iscrizione contemporaneamente a titolo individuale e in forma associata o come componente di consorzio.

Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco da parte di soci, amministratori, dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una di queste funzioni in operatori economici iscritti all'Elenco. In caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono l'iscrizione all'Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero, qualora intercorra tale rapporto, a patto che tale rapporto non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

#### **Art. 6 - Requisiti di iscrizione all'Elenco**

Possono essere ammessi all'Elenco gli operatori economici di cui all'art. 5 che dichiarino di non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. n. 163/2006 (in caso di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate).





#### **Art. 7 - Modalità di iscrizione all'Elenco e presentazione della domanda**

L'iscrizione all'Elenco può avvenire esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la piattaforma SINTEL e il relativo Elenco Fornitori Telematico SINTEL. Gli operatori economici che intendano iscriversi all'Elenco dovranno preventivamente registrarsi a SINTEL con l'apposita procedura e presentando l'apposita domanda, in conformità a quanto previsto dalle modalità d'uso di SINTEL e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 delle modalità d'uso SINTEL.

Ottenuta la registrazione a SINTEL, l'operatore economico dovrà richiedere la qualificazione a SINTEL indicando le categorie merceologiche per le quali intende iscriversi all'Elenco e chiedendo la qualificazione all'Ente, ai sensi dell'art. 9 delle modalità d'uso SINTEL.

L'operatore dovrà quindi richiedere l'accreditamento a SINTEL presentando sulla piattaforma l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle modalità d'uso SINTEL.

Per l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico dovrà, quindi, presentare:

- a) la dichiarazione sostitutiva per l'accreditamento a SINTEL di cui all'art. 10, comma 1, delle modalità d'uso SINTEL, sottoscritta dal legale rappresentante;

è lasciata facoltà all'operatore di presentare:

- b) [eventuale] dichiarazione di sussistenza dei requisiti di moralità professionale da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici (Responsabile/Direttore tecnico, amministratori di società di capitali con poteri di rappresentanza, tutti i soci accomandatari di S.a.s., tutti i soci di S.n.c., tutti gli associati nel caso di associazione professionale;
- c) [eventuale] certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza, con esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998;
- d) [eventuale] DURC;
- e) [eventuale] dichiarazione fatturato globale ultimi tre anni;
- f) [eventuale] referenze bancarie;
- g) [eventuale] dichiarazione fatturato specifico;
- h) [eventuale] relazione descrittiva struttura organizzativa;
- i) [eventuale] certificati e attestazioni, certificati ISO.

La presentazione di tali documenti dovrà avvenire attraverso SINTEL, secondo la procedura prevista per i fornitori accreditati dalle modalità d'uso SINTEL.

Resta fermo che per ciascuna procedura di acquisto, ai fini dell'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, l'Ente si riserva di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori e diversi da quelli richiesti per l'ammissione all'Elenco.

#### **Art. 8 - Comunicazione all'esito della domanda di iscrizione**

A fronte della presentazione della documentazione richiesta dall'art. 7, l'Ente effettua una verifica meramente formale della regolarità della documentazione presentata.

La domanda di iscrizione all'Elenco dell'operatore economico, in assenza di diversa comunicazione da parte dell'Ente, sarà considerata accettata e l'operatore economico entrerà a fare parte dell'Elenco.

L'Ente potrà in qualunque momento – sia all'atto della presentazione della domanda, sia dopo





l'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico che ne ha fatto richiesta - effettuare controlli a campione circa l'esistenza o meno in capo all'operatore economico dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

L'iscrizione all'Elenco non comporta l'affidamento di alcun contratto non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell'operatore economico, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture o servizi, né l'Ente è in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove l'Ente ritenga di avvalersi dell'Elenco ai fini dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, gli operatori economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità, ai fini di cui al precedente art. 4.

Resta inteso che l'unico soggetto responsabile dell'ammissione o della mancata ammissione all'Elenco è l'Ente. L'Agenzia Regionale Centrale Acquisti, in qualità di "gestore del sistema" e per essa Regione Lombardia, non potranno essere in alcun modo ritenute responsabili per l'ammissione o la mancata ammissione all'Elenco. L'Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia in qualità di gestore del sistema verifica esclusivamente la corrispondenza della documentazione inviata dall'operatore economico ai fini dell'accreditamento a SINTEL e la sottoscrizione della stessa attraverso la firma digitale. Si richiama, al riguardo, quanto previsto dalle modalità d'uso di SINTEL e, in particolare, dall'art. 12.

#### **Art. 9 - Durata dell'iscrizione**

L'Elenco è sempre aperto per tutta la sua durata all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

L'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico di AREU è efficace per tutta la durata dell'Elenco, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni e della documentazione presentata per l'iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento e dalle modalità d'uso SINTEL, nonché l'aggiornamento dei dati e delle informazioni effettuato dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 82/2005 secondo quanto stabilito all'art. 11 delle modalità d'uso SINTEL e all'art. 11 del regolamento.

I fornitori iscritti all'Elenco possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco, fatto salvo il rinnovo semestrale delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rilasciate ai fini dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico SINTEL.

#### **Art. 10 - Sospensione e cancellazione dall'Elenco fornitori telematico**

La cancellazione dall'Elenco Fornitori Telematico di AREU dei soggetti iscritti ha luogo in caso di:

- a) cessazione di attività;
- b) perdita dei requisiti richiesti per la registrazione nell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL secondo quanto stabilito nelle modalità d'uso SINTEL;
- c) cancellazione dall'Elenco Fornitori Telematico SINTEL;
- d) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco;

- e) avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- g) domanda di cancellazione dall'Elenco dell'operatore economico;
- h) in caso di false dichiarazioni dell'operatore economico e comunque in ogni caso di violazione di normative vigenti in materia d'appalto, fatto salvo tutte le altre forme di violazioni normative anche in altre materie ove rilevanti ai fini della partecipazione a gare d'appalto/assegnazione di pubblici contratti.

La cancellazione dall'Elenco avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall'Ente nei confronti dell'operatore economico ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio. Eventuali controdeduzioni dell'operatore economico dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco Fornitori sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.

Il fornitore cancellato dall'Elenco Fornitori Telematico di AREU può presentare in qualsiasi momento domanda di iscrizione in tale Elenco qualora in possesso dei requisiti stabiliti nelle modalità d'uso SINTEL e nel presente regolamento.

#### **Art. 11 - Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione**

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a mantenere aggiornati attraverso l'apposita procedura presente su SINTEL i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai fini dell'accreditamento all'Elenco Fornitori Telematico SINTEL, ai fini dell'iscrizione all'Elenco ed eventualmente in seguito.

L'Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dai Fornitori.

I fornitori iscritti all'Elenco sono tenuti a rinnovare periodicamente prima della scadenza le dichiarazioni sostitutive di certificazione da questi rese ai fini dell'iscrizione in tale Elenco, secondo quanto stabilito dalle modalità d'uso dell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL ovvero, ove non diversamente indicato, ogni 6 mesi.

La scadenza o il mancato rinnovo di tale documentazione sono causa di cancellazione dall'Elenco.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che AREU è il titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'operatore economico ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, unitamente ai soggetti specificati nell'art. 20 delle modalità d'uso SINTEL.

I dati personali saranno trattati, in via telematica e non, nel rispetto delle norme vigenti con





l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguata per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

**Art. 13 - Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è identificato nel Responsabile della Struttura Complessa Gestione approvvigionamenti.

**Art. 14 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno di approvazione del relativo provvedimento deliberativo.